

avvenuto è duopo ammettere che non ci fossero interessi molto frequenti tra l'ex-reame di Napoli e l'isola di Sicilia, perchè io posso assicurare l'onorevole Crispi che tra la Lombardia e le antiche provincie, tra la Lombardia e l'Emilia, si sono verificati, in questi poco più di due anni in cui sono unite in un sol regno, varii conflitti di giurisdizione, non solo in materia penale, ma anche in materia civile.

Figuri l'onorevole Crispi questo semplicissimo caso, che si è appunto verificato lo scorso anno. Morto un cittadino di Genova a Milano, dove aveva domicilio, si è impegnata una quistione di stato sulla legittimità di un figlio che gli si voleva attribuire; e questa questione fu portata da una delle parti avanti il tribunale di Genova, e da un'altra avanti il tribunale di Milano. Si reclamò dalle due parti, e le Corti supreme delle antiche provincie e di Lombardia riconobbero la competenza dei rispettivi tribunali da esse dipendenti. Ecco un conflitto di giurisdizione fra due Corti supreme.

Accenno a questo caso, ma ne potrei citare molti altri a modo di esempio, che frequentemente occorrono, specialmente per quistioni di successione.

Supponete che un individuo sia morto domiciliato in Firenze, mentre nacque a Genova.

Si tratta di sapere chi sarà il giudice per le quistioni ereditarie, se, cioè, il giudice di Genova o quello di Firenze.

Se le rispettive Corti di cassazione ritengono competenti i tribunali a sè soggetti, non v'ha egli conflitto di giurisdizione fra Corti supreme?

Dopo questo non aggiungo più parola, perchè mi pare che la quistione sia ridotta alla massima evidenza.

CRISPI. Io sapeva che sui tribunali di Genova e Milano non vi era che una sola Corte di cassazione, e quindi non poteva concepire il caso di un conflitto tra due magistrature supreme nelle antiche provincie. Ma l'onorevole Restelli ci ha fatto osservare che siccome nella Lombardia esiste ancora il vecchio sistema della doppia sentenza, ivi l'autorità giudiziaria per le materie civili è, direi quasi, anomala, e però indipendente dalla Cassazione.

Ebbene, io gli risponderò che, ammesso il caso dei conflitti per la coesistenza di due sistemi, per le condizioni eccezionali in cui è il paese oltre il Ticino, ciò non è a ripetersi in altre parti del regno che dipendono da differenti Cassazioni.

L'onorevole deputato Restelli dunque ci proponga un emendamento che provveda all'esigenza del suo suolo natio, ma non venga qui ad introdurre un ordine di cose che io reputo non solo di nessuna necessità a tutto lo Stato, ma nocivo alla cosa pubblica.

DE FILIPPO. Dirò brevi parole.

L'esempio addotto dall'onorevole Restelli non implica che questo caso possa essere unico. Il fatto da lui narrato avrebbe potuto benissimo verificarsi tra Napoli e Milano. Può naturalmente la questione sorgere tra un territorio dipendente da una Corte di cassazione ed una

provincia dipendente da un'altra. Due parti che si trovano in collisione fra di loro possono benissimo iniziare un giudizio in un tribunale dipendente da una giurisdizione della Cassazione, ed un altro in un tribunale dipendente da altra Corte di cassazione.

Andando innanzi, naturalmente questi si incontrano avanti a due Cassazioni diverse. In questo modo può sorgere conflitto tra due Corti di cassazione.

Voler restringere quello che la Commissione ha proposto genericamente ad un fatto speciale, cioè a quello che venne accennato dall'onorevole relatore, solo perchè questo fatto si verificò tra Genova e Milano, non è una ragione per cui l'opinione della Commissione non debba rimanere salda com'è.

Ora potendo, ripeto, questo fatto avverarsi...

CAPONE. Domando la parola.

DE FILIPPO... tra Sicilia e Napoli, vi è una ragione perchè la legge sia votata in quel modo che venne proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha la parola.

Voci. La chiusura!

CAPONE. Le repliche dell'onorevole mio amico De Filippo non mi pare che rispondano menomamente alle osservazioni dell'onorevole Crispi.

Per fermo quando egli suppone che uno stesso fatto possa essere deferito contemporaneamente a due magistrati, la parte che si vede per tal modo chiamata nel tempo istesso innanzi a quei due magistrati, naturalmente (come ho già poco tempo prima osservato) ecciperà la incompetenza di uno dei due.

Allora, che cosa nasce? O uno di questi due magistrati si riconosce incompetente, ovvero si dichiarano tutti e due competenti, o finalmente tutti e due incompetenti.

Della prima ipotesi possiamo lasciare di ragionare ora; qualunque delle due altre si presenti, non è mai il caso di ricorrere in Cassazione, sibbene di promuovere la elevazione del conflitto mentre la disputa ferve tuttavia presso i magistrati inferiori. Or quando la condizione delle cose è questa, è inutile di parlare di conflitti tra Corte di cassazione e Corte di cassazione; si tratta di questione di competenza sorta nei tribunali inferiori, e non più. Le leggi e le norme fissate vi provvedono ampiamente.

Ma incalziamo l'argomento; avvenga pure che si produca il ricorso contemporaneamente presso le due Corti di cassazione, e che tutte due dicano o che sono competenti o che non lo sono i magistrati ad esse due subordinati. Che cosa può nascere da tutto questo? Torna la questione *ad pristinum*, ed è sempre la questione di competenza fra magistrati di merito, non mai fra le due Corti di cassazione, e la ragione l'ha data l'onorevole Crispi, cioè che le Corti di cassazione si occupano dell'interesse della legge, non dell'interesse delle parti, e per conseguenza, sempre quando la questione è tra le parti, non può essere esaminata che appo i magistrati del merito, per cui la questione di conflitto, lo ripeto, non può sorgere che fra essi.